

STATUTO

**DEAMATER SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: OLBIA SS VIA BRINDISI 57

Numero REA: SS - 168553

Codice fiscale: 03123850921

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-09-2023 - Statuto completo	2
--	---

mantenendo invariata la sede nel Comune di Olbia (SS), avente per oggetto l'attività di educazione, istruzione e formazione professionale, con durata indeterminata.

Ai soli fini dell'articolo 111 ter disp. att. c.c., i soci dichiarano che l'indirizzo attuale della società è in via Brindisi n. 57.

Articolo 2 – CAPITALE SOCIALE

I signori DEIANA Marianna e COLUMBANO Nicolo', stante il valore del patrimonio della società individuato nella perizia sopra allegata che ammonta ad euro 0,00 (zero), convengono di fissare il capitale sociale ad euro 10.000,00 (diecimila) e procedono seduta stante al versamento dell'intero ammontare dei conferimenti.

Il capitale di euro 10.000,00 (diecimila) spetta ai soci nelle seguenti rispettive misure:

- DEIANA Marianna sottoscrive una quota di partecipazione del valore di nominali euro 7.000,00 (settemila) pari al 70% (settanta per cento) del capitale sociale;
- COLUMBANO Nicolo' sottoscrive una quota di partecipazione del valore di nominali euro 3.000,00 (tremila) pari al 30% (trenta per cento) del capitale sociale.

Il versamento dell'intero ammontare dei conferimenti viene effettuato nelle mani dell'organo amministrativo di cui appresso, mediante n. 2 (due) vaglia postali, non trasferibili, e precisamente:

- n. 0372152165-08 emesso in data 13 maggio 2023 dalle "POSTE ITALIANE S.p.A." filiale di Olbia 2, di euro 7.000,00 (settemila);
- n. 0372152166-09 emesso in data 13 maggio 2023 dalle "POSTE ITALIANE S.p.A." filiale di Olbia 2, di euro 3.000,00 (tremila), entrambi intestati alla costituenda società.

Articolo 3 - EFFETTI

La trasformazione avrà effetto decorsi i termini di legge.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 4 - NORME DI FUNZIONAMENTO

In dipendenza ed in esecuzione della qui decisa trasformazione, i Componenti convengono e riconoscono che le norme che regolano il funzionamento e l'amministrazione della società e che ne disciplinano puntualmente la denominazione, la sede, l'oggetto, la durata, il capitale sociale, le quote e gli utili sono contenute nello statuto sociale che costituisce parte integrante del presente atto costitutivo e che viene qui di seguito integralmente riportato:

"STATUTO

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, una società a responsabilità limitata impresa sociale con la denominazione "DEAMATER SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IMPRESA SOCIALE" in breve "DEAMATER SRL IMPRESA SOCIALE".

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "impresa sociale".

Articolo 2 - SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

La Società ha sede nel comune di Olbia (SS), all'indirizzo risultante dal Registro Imprese.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere

deciso dall'organo amministrativo mediante deposito della relativa dichiarazione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. c.c. e non comporterà modifica dell'atto costitutivo.

La società, a mezzo dell'organo amministrativo, potrà istituire o sopprimere, in Italia ed all'estero, sedi secondarie, operative e amministrative, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

Articolo 3 - DURATA

La società è costituita a tempo indeterminato.

A ciascun socio è consentito il diritto di recesso con un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni.

Articolo 4 - OGGETTO

La Società esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata senza scopo di lucro al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale nei seguenti settori di cui all'Articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 112/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di ogni ordine e grado;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, ivi compreso lo svolgimento di corsi di formazione.

Per attività principale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 112/2017, si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale.

Pertanto, nello specifico, la società, anche nella prospettiva dell'internazionalizzazione delle imprese culturali e creative potrà svolgere le seguenti attività:

- 1) organizzazione e promozione di corsi, conferenze, incontri, convegni, ricerche, mostre e iniziative come strumento di divulgazione della cultura, dell'aggiornamento e della formazione, sia tramite canali digitali che non, sia mediante strumenti tradizionali che attraverso svariate tipologie di tecnologie innovative;
- 2) servizi di supporto alle attività artistiche e culturali in genere, tra cui pubblicità, compravendita, consulenza sulle nuove tecnologie, ricerca di sponsor, individuazione di finanziamenti, selezione e partecipazione a progetti di ricerca e innovazione;
- 3) servizi per gli Artisti, i Galleristi, gli Architetti e i Designer, i Musicisti e le case Discografiche, gli Attori e le case Cinematografiche, i Modelli e le case di Moda, i Fotografi e le case Editrici, le Agenzie di Pubblicità, i Conservatori, le Scuole d'Arte, i Musei, le Fondazioni, gli Enti pubblici e privati che si occupano di cultura e beni culturali, ed in genere tutti i soggetti che hanno attinenza con l'arte in tutte le sue forme;
- 4) scrittura, produzione e distribuzione di format o prodotti teatrali, ivi compreso il teatro sociale come strumento per favorire l'inclusione

sociale e la diffusione della cultura teatrale, prodotti televisivi, radiofonici, cinematografici, anche per conto di terzi, anche tramite siti web e più in generale via Internet e relativa diffusione di materiale.

La società potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, organismi, movimenti o associazioni interessati alle attività della società stipulando convenzioni o accordi con tali enti.

La società, inoltre, promuove, sostiene e diffonde l'impresa sociale, ovvero tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale come definita agli articoli 1 e seguenti del D.Lgs 3 luglio 2017 n.112.

In via non prevalente, la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale, con espressa esclusione delle attività riservate a professionisti iscritti in appositi albi.

Potrà altresì assumere, direttamente o indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre imprese o società aventi scopo analogo o affine al proprio; nonchè concedere a terzi fidejussioni e garanzie reali o personali in genere, il tutto nei limiti di legge e nel rispetto del Testo Unico in materia bancaria e creditizia per lo svolgimento di attività finanziarie vietate ed esclusa ogni attività di cui ai decreti legislativi 415/96 e 58/98.

Articolo 5 - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONI - FINANZIAMENTI DEI SOCI

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

A liberazione del capitale sociale, con l'osservanza dei limiti di legge, potranno essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ritenuti utili per il proficuo svolgimento dell'attività sociale, ivi compresi, oltre al denaro, beni in natura, crediti e obblighi dei soci a prestazioni d'opera o di servizi a favore della società. I conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi a favore della società devono essere garantiti, per l'intero valore loro assegnato, da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria ovvero dal versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro.

L'aumento del capitale sociale, a pagamento mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura ovvero a titolo gratuito mediante passaggio di riserve disponibili a capitale, potrà essere deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute, da esercitarsi nel termine fissato dalla delibera nel rispetto di quello minimo previsto dalla legge. La decisione potrà anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte di aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono

essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c..

In deroga al disposto dell'articolo 2482, comma secondo c.c., qualora consti il consenso unanime dei soci confermato in sede assembleare e risultante dal relativo verbale, può essere omesso il preventivo deposito nella sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'Organo di Controllo o del revisore, se nominati.

Articolo 6 - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti a fondo perduto o in conto capitale oppure finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, purchè non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

Salvo contraria pattuizione, i finanziamenti si intenderanno sempre infruttiferi.

In caso di versamenti a fondo perduto o in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite oppure trasferite a diretto aumento del capitale sociale.

Articolo 7 – QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le quote di partecipazione al capitale sociale sono tutte nominative e possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti effettuati.

E' ammessa l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili, con indicazione, nell'atto costitutivo, dello specifico diritto riconosciuto ad uno o più soci. Tali diritti potranno essere introdotti, eliminati, trasmessi o modificati solo con il consenso unanime dei soci.

Articolo 8 – TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

Fatta eccezione l'ipotesi del trasferimento delle partecipazioni sociali al coniuge, agli uniti civilmente, ai conviventi di fatto o ai parenti in linea retta, il socio che intenderà cedere, a titolo oneroso per un corrispettivo fungibile, la propria quota di partecipazione o parte di essa, dovrà preferire, a parità di condizioni, gli altri soci. A tal fine dovrà dare comunicazione agli altri soci del prezzo di vendita e del nome dell'acquirente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, i quali potranno esercitare tale diritto entro trenta giorni dalla ricezione sempre a mezzo di lettera raccomandata. Decorso infruttuosamente tale termine, il socio potrà liberamente cedere al terzo la propria quota.

Qualora più soci intendano esercitare il diritto di prelazione la quota verrà acquistata, in proporzione alle quote già possedute, da tutti coloro che sono interessati all'acquisto.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa agli effettivi proprietari non sarà soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Il trasferimento delle quote per atto tra vivi e dei diritti di sottoscrizione

e di prelazione è subordinato al preventivo mero gradimento da parte dell'assemblea.

A tal fine il socio che intende cedere la propria quota, qualora nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione come sopra detto, deve comunicare all'assemblea, a mezzo di lettera raccomandata a/r, l'indicazione della entità che è oggetto di alienazione, le condizioni di pagamento, le esatte generalità e la qualifica del potenziale acquirente e chiedere allo stesso organo di esprimere il proprio gradimento. L'assemblea deve comunicare nella stessa forma, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, al socio richiedente e al terzo potenziale acquirente la propria decisione. In mancanza di risposta entro il suddetto termine il gradimento si intende concesso. In caso di mancato gradimento, la società dovrà procurare al socio cedente altro acquirente gradito al corrispettivo stabilito per il recesso, altrimenti spetterà al potenziale alienante il diritto di recesso.

In ogni caso il capitale sociale non potrà appartenere ad un unico socio.

Fermo quanto indicato, l'ammissione di nuovi soci sia mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale, sia mediante acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni sociali deve avvenire secondo il principio di non discriminazione.

In relazione ai provvedimenti di diniego di ammissione, l'istante avrà facoltà di investire l'Assemblea dei soci.

Articolo 9 - SUCCESSIONE

Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Articolo 10 - RECESSO

Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi indicati dall'art. 2473 c.c. e dalle norme in esso richiamate.

Il socio che intende recedere dalla società dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata all'indirizzo della sede sociale entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima o, se non prevista, dalla trascrizione della stessa nel libro delle decisioni dei soci, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, il diritto potrà essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il rimborso della partecipazione agli aventi diritto dovrà avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione da parte del socio alla società dell'esercizio del diritto di recesso.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio, la società revoca la delibera che lo ha legittimato ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

In ogni caso di recesso, al socio receduto compete il rimborso del

capitale versato e rivalutato secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 3, comma 2 D.lgs 112/2017.

Articolo 11 - ESCLUSIONE

L'esclusione dei soci deve avvenire, nei casi previsti dalla legge, nel rispetto del principio di non discriminazione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 112/2017.

Il socio escluso ha diritto di investire l'assemblea dei soci del provvedimento di esclusione.

Articolo 12 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti, di qualsiasi materia, anche di straordinaria amministrazione, che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci potranno essere adottate con metodo assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia garantita a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata con le maggioranze previste dalla legge e dal presente atto costitutivo mediante approvazione per iscritto di un unico documento sottoscritto dai soci in cui dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dall'inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Sarà necessario l'utilizzo del metodo assembleare in tutti i casi previsti dalla legge.

Articolo 13 - ASSEMBLEA

La convocazione dell'Assemblea avverrà a cura dell'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure, nello stesso termine, con avviso recapitato a mano con sottoscrizione per ricevuta, via telegramma, telefax ovvero posta elettronica. In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea sarà validamente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, ove nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

E' consentito ad ogni socio richiedere la convocazione dell'assemblea con domanda scritta contenente gli argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea potrà essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.

Nell'avviso di convocazione potrà essere altresì prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui, nella prima, l'assemblea non risultasse regolarmente costituita.

Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla quota di partecipazione posseduta.

Il socio in mora nei versamenti non potrà partecipare alle decisioni dei

soci ai sensi dell'art. 2466 quarto comma del codice civile. Il socio che ha diritto di intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare, mediante delega scritta che sarà conservata dalla società, anche da soggetto non socio. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. L'Assemblea è presieduta dall'amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore più giovane in caso di due o più amministratori. In difetto, da colui che viene designato a maggioranza assoluta degli intervenuti, che, con la stessa maggioranza, nominano pure un segretario, anche non socio.

Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dirigerne e regolarne lo svolgimento dei lavori ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta ai sensi di legge. In caso di modificazioni dell'atto costitutivo o statuto, di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o modifica rilevante dei diritti dei soci e negli altri casi previsti dalla legge, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente atto costitutivo e quelle previste dalla legge che per particolari delibere richiedano diverse specifiche maggioranze.

L'assemblea può svolgersi anche con mezzi audio-video, con le dovute garanzie e purchè Presidente e Segretario siano presenti nello stesso luogo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Articolo 14 - REQUISITI DI ONORABILITA' DELLE CARICHE SOCIALI

I soggetti che assumo le cariche sociali devono essere in possesso, oltre a quanto prescritto dal codice civile, dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza confacenti alla qualifica di impresa sociale e allo scopo non lucrativo della società.

Il venir meno dei citati requisiti nel corso della carica sociale costituirà causa di decadenza dalla carica stessa.

Sono considerati requisiti di onorabilità:

a) non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni definitive di cui alla legge 24 novembre 1981 n.689, per i delitti contro il patrimonio, contro la pubblica amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica o per i delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 (cinque) anni;

b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n.1423 o della legge 31 maggio 1965 n.575 e successive modificazioni e integrazioni;

c) non aver subito provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la sospensione dagli albi professionali di eventuale appartenenza.

I soggetti destinati a rivestire le cariche sociali debbono inoltre essere scelti tra soggetti che si siano impegnati o contraddistinti in campo sociale o culturale.

Non possono rivestire cariche sociali gli Amministratori o i soci di enti

che hanno per oggetto sociale attività incompatibili o comunque contrastanti con lo scopo e le attività della società.

Articolo 15 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dell'Assemblea dei soci all'atto di nomina da:

- a) un Amministratore Unico;
- b) un Consiglio di Amministrazione composto da due a sette membri, secondo il numero determinato al momento della nomina;
- c) più amministratori, fino ad un massimo di cinque, con firma disgiunta salvo il diritto di opposizione disciplinato dall' art.2257 c.c. o congiunta, ovvero disgiunta per l'ordinaria amministrazione e congiunta per la straordinaria; dovranno comunque essere decise con il metodo collegiale la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, nonché la decisione dell'aumento di capitale per delega.

L'organo amministrativo, conformemente alla struttura stabilita dai soci all'atto di nomina, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge o dall'atto costitutivo attribuiti alla esclusiva competenza della decisione dei soci.

Le eventuali limitazioni ai poteri gestori vengono rimesse alla competenza dei soci.

Agli amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 2390 c.c. sul divieto di concorrenza.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e sono rieleggibili. La cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito con l'accettazione della nomina da parte dei nuovi amministratori.

Qualora nella decisione di nomina non sia stabilito diversamente, gli amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione.

L'amministrazione può essere affidata anche a non soci, mentre non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile.

L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente.

Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dall'organo di controllo o dal revisore, se nominati, presso la sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nell'ambito del territorio di stato appartenente all'Unione Europea.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e ai membri dell'organo di controllo e revisori, se

nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora intervengano tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'organo di controllo se nominati.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere più giovane d'età. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

In caso di parità dei voti, il voto del Presidente è prevalente, salvo in caso di Consiglio composto da due membri.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono essere validamente tenute in video o in audio conferenza, con le dovute garanzie, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dagli altri intervenuti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare, nei limiti di legge, tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c.

Articolo 17- COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori può essere riconosciuto un compenso proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque in misura non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni, nel rispetto del divieto di cui all'articolo 3 comma 2 D.Lgs 112/2017.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina, nel limite previsto per gli amministratori.

Articolo 18 - RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice-Presidente nei casi di assenza o impedimento del Presidente ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti delle deleghe.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente oppure con firma disgiunta per l'ordinaria amministrazione e congiunta per la straordinaria, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

Articolo 19 - ORGANO DI CONTROLLO

Ai sensi dell'Articolo 10 D.Lgs 112/2017 e con le modalità ivi previste, la

società è sottoposta al controllo di un organo unipersonale o pluripersonale (in tale ultimo caso composto da tre sindaci effettivi e due supplenti), a scelta dell'assemblea all'atto di nomina, al quale, in mancanza di diversa deliberazione, sarà affidata anche la revisione legale dei conti della società.

I suoi membri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci in occasione della nomina del Collegio stesso.

Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio Sindacale tutti i membri dovranno essere iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Contabili.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Impresa e di detto monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.

Articolo 20 - ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla formazione del progetto di bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità di legge. L'assemblea per l'approvazione del progetto di bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' fatta salva la convocazione entro 180 (centottanta) giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

Articolo 21 - UTILI

La società non ha scopo di lucro, pertanto gli utili netti e gli avanzi di gestione, dedotta una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino al limite di legge, saranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio sociale. E' fatto in ogni caso divieto di distribuzione, anche nelle forme indirette di cui al D.Lgs 112/2017, di utili e avanzi di gestione comunque denominati nonché di fondi e di riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

L'impresa è inoltre tenuta alla redazione del bilancio sociale conformemente a quanto disposto dall'Articolo 9 del decreto Legislativo 112/2017.

La società può destinare una quota inferiore al 50% (cinquanta per cento) degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo

rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Articolo 23- COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA'

Il Consiglio di Amministrazione informa annualmente i lavoratori ed i destinatari delle attività della società delle delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati mediante la presentazione di un apposito rendiconto informativo aziendale redatto entro il mese di giugno e messo a disposizione di chiunque abbia interesse presso la sede sociale.

I lavoratori ed i destinatari delle attività potranno inoltre presentare richieste scritte di chiarimenti o proposte in relazione agli argomenti di cui al periodo precedente, indirizzandole all'organo amministrativo, il quale dovrà, ove ritenuto opportuno, indire apposite riunioni al fine di informare i lavoratori o i destinatari delle attività e/o acquisire il loro parere non vincolante. Eventuali proposte provenienti dai lavoratori e/o dai destinatari delle attività emerse dalle riunioni, dovranno essere inserite nell'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione ed essere dallo stesso valutate.

Articolo 24 - SCIoglimento

La società si scioglie al verificarsi di una delle cause previste dalla legge. Lo scioglimento volontario anticipato della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

Articolo 25 - LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea provvederà alla nomina ed alla determinazione del numero, dei poteri e delle attribuzioni dei liquidatori, con indicazione di quello o di quelli cui spetterà la rappresentanza della società e stabilirà i criteri in base ai quali dovrà svolgersi la liquidazione, il tutto con l'osservanza delle norme di legge.

La società potrà in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con la stessa maggioranza prevista per le modifiche dell'atto costitutivo.

Alla fase di liquidazione della società si applicano le disposizioni degli articoli 2484 e ss. del codice civile.

In caso di scioglimento o perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo sarà devoluto conformemente alle disposizioni contenute nell'Articolo 12 del D.Lgs 112/2017.

Articolo 26 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno decise da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società, su richiesta fatta dalla parte più diligente.

Articolo 27 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento, in quanto compatibili, alle vigenti disposizioni di legge, alle norme del codice del Terzo settore di cui all'Articolo 1 comma 2 lettera b) della Legge 6 giugno 2016 n.106 e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, alle norme del codice civile."

Articolo 5 - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

In conformità a quanto stabilito nello Statuto sociale, i Componenti scelgono l'Amministratore Unico come forma di amministrazione e affidano l'incarico, fino a revoca o dimissioni, alla signora DEIANA Marianna per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quello che per legge o per statuto non sia riservato all'Assemblea. La signora DEIANA Marianna, come sopra generalizzata, accetta l'incarico conferitole, dichiarando che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge e di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno stato membro UE e delega me Notaio all'iscrizione della carica suddetta nel Registro delle Imprese.

Articolo 6 - CONTINUITA' DEI RAPPORTI GIURIDICI

La società "DEAMATER SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IMPRESA SOCIALE" in breve "DEAMATER SRL IMPRESA SOCIALE" conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, dell'Associazione "DEAMATER ASSOCIAZIONE TRA ARTISTI E PROFESSIONISTI" e, pertanto, si autorizza sin d'ora ogni persona o ente ad eseguire la voltura con esonero da responsabilità e a intestare tutte le autorizzazioni, licenze esistenti, contratti di qualsiasi genere, atti e rapporti in capo alla società risultante dalla trasformazione.

Articolo 7 - ORGANO DI CONTROLLO

I soci si riservano di nominare l'Organo di Controllo conforme alla normativa di cui al D.Lgs 112/2017.

Articolo 8 - SPESE

Le spese del presente atto di trasformazione ed ogni altra accessoria sono per intero a carico della società.

I componenti dichiarano, quindi, che l'importo globale delle spese per la trasformazione della società ammonta approssimativamente ad euro mille e quattrocento.

I Componenti mi dispensano espressamente dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alla Componente, che lo approva, dichiarandolo conforme alla volontà espressa e con me Notaio lo sottoscrive alle ore dieci.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di mia mano, occupa facciate intere ventisei e sin qui della ventisettesima di sette fogli.

firmato Nicolo' Columbano

firmato Marianna Deiana

firmato Aleandro Allevi Notaio